



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 204/10

di iniziativa del Consigliere A. NICOLÒ recante:

"Progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l'attività motoria e sportiva.  
Riconoscimento dei percorsi e palestre salute e istituzione della settimana regionale dello sport e del benessere";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/2/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/2/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	20/02/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## **Testo del Provvedimento**

P. L. 204/10<sup>^</sup> - Relazione pag. 3

*Progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l'attività motoria e sportiva. Riconoscimento dei percorsi e palestre salute e istituzione della settimana regionale dello sport e del benessere*

P. L. 204/10<sup>^</sup> - Articolato pag. 8

*"Progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l'attività motoria e sportiva. Riconoscimento dei percorsi e palestre salute e istituzione della settimana regionale dello sport e del benessere".*

## **Normativa citata**

Costituzione della Repubblica italiana Artt. n. 2, 3 e 32 pag. 11

*Principi fondamentali e rapporti etico-sociali*

Carta europea dello sport pag. 12

Statuto della Regione Calabria art. n. 39 pag. 20

*Iniziativa legislativa*

## **Normativa comparata**

Emilia Romagna - DGR 1154 del 2011 pag. 21

*Piano della prevenzione 2010-2012 della regione Emilia-Romagna*

Veneto - legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 pag. 38

*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 204/10<sup>a</sup>3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge concernente progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l'attività motoria e sportiva. Riconoscimento dei Percorsi e Palestre salute, e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere.**

## Relazione illustrativa

Il fenomeno sportivo, inteso in senso lato, è divenuto di massa si da assumere rilevanza dal punto di vista culturale, sociale, economico e giuridico.

Pur mancando nel nostro ordinamento una espressa previsione normativa che annoveri il diritto allo sport e l'attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana, esistono norme che fungono da clausole generali di salvaguardia, da regole auree, come gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, all'art 32, la Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Non va sottaciuto, che, così come, ormai ampiamente riconosciuto, uno degli strumenti di tutela della salute è costituito proprio dall'esercizio dell'attività fisica.

Tale importanza è stata sancita anche dal Consiglio d'Europa, che attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli. "

E' noto, poi, che ampi sono i risultati della ricerca scientifica prodotti da una vasta dottrina specialistica a riprova degli effetti benefici dell'attività sportiva sulla persona, figurando la pratica dell'attività fisica tra gli indicatori individuati dall'OMS per apprezzare lo stato di benessere del soggetto.

Che lo sport faccia bene alla salute, ma anche alle casse della sanità pubblica, lo dimostrano anche le ultime rilevazioni del Coni, consultabili nel Libro bianco dello sport italiano del 18 dicembre 2012: chi pratica un'attività motoria concorre a far risparmiare al sistema sanitario un miliardo e mezzo l'anno. Chi fa attività fisica con una certa costanza tende, infatti, ad ammalarsi di meno.

Per i soggetti in buone condizioni di salute, lo sport è, infatti, prevalentemente finalizzato al mantenimento della forma fisica e a un sano divertimento. Viceversa in soggetti affetti da determinate patologie, la pratica sportiva può diventare parte integrante di una terapia per la guarigione o quantomeno per il recupero delle migliori condizioni di benessere psico-fisico.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 5648 del 3/2/2017Classificazione 2.5

Va evidenziato, inoltre che, l'importanza dello sport è stata sancita normativamente a livello sia europeo, che internazionale.

Essendo, come noto, l'ordinamento sportivo e la tutela della salute materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la presente proposta di legge, la Regione Calabria, nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale, promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

La promozione dell'attività motoria e sportiva, si attua attraverso l'ideazione di progetti finalizzati al benessere sociale, quali strumenti imprescindibili per la realizzazione del diritto alla salute, prevenzione in ambito sanitario e terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica strutturata sotto la supervisione di personale qualificato.

Specificatamente, le "Palestre Salute", di cui all'articolo 2, idonee strutture, pubbliche o private, devono essere riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di accreditamento nelle quali deve essere fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - a tutte le persone (affette o non affette da patologie) che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute.

Verrà istituita all'articolo 3 la Settimana Regionale dello Sport e del benessere, sotto forma di iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, organizzando eventi anche al di fuori delle strutture scolastiche.

La presente legge si compone di 5 articoli.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per gli oneri finanziari di cui all'articolo 3, si è utilizzato il criterio della stima parametrica, tenendo conto dell'organizzazione di eventi analoghi da parte del Comune di Roma, per un importo di 20.000,00 € annuali, comprensivo delle seguenti voci:

-esibizioni

-performances

-rappresentazioni artistiche ed incontri di basket, pallavolo, calcio, con il coinvolgimento delle realtà sportive del territorio delle singole città e della Regione Calabria.

In ordine alle Palestre Salute di cui all'articolo 2, non è prevista l'istituzione ex novo di strutture sportive, ma soltanto un riconoscimento formale di palestre già esistenti, secondo la procedura di accreditamento menzionata nel suddetto articolo. Con riferimento all'istituzione del registro di cui all'articolo 2 comma 6, non si prevedono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione adempirà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli del bilancio regionale 2017-2019 afferenti alle spese del funzionamento e del personale della Giunta.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella Colonna 3 si specifica la natura economica della spesa C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento.”*

*Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.*

*Nella Colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.*

**Tab. 1- Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A O P</b>	<b>Importo 2017/2019</b>
3	Settimana Regionale dello Sport e del benessere	C	P	20.000 € annuali

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-**esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale;

-**stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi simili;

-**tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;


- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

### **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

<b>Programma/ capitolo</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Totale</b>
Programma U.06.01, capitolo U5202011101	Euro 20.000	Euro 20.000	Euro 20.000	Euro 60.000
<b>Totale</b>	<b>20.000 euro</b>	<b>20.000 euro</b>	<b>20.000 euro</b>	<b>60.000 euro</b>

IL CONSIGLIERE REGIONALE

On. *Alessandro Nicolò*

## ART 1

### (Finalità)

1. La Regione Calabria promuove l'attività motoria e sportiva quale strumento fondamentale per garantire e attuare il diritto alla salute, favorire il benessere psico-fisico dell'individuo, per realizzare la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica strutturata sotto la supervisione di personale qualificato.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate:

a) attraverso le "Palestre Salute", idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di accreditamento nelle quali deve essere fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute;

b) l'istituzione della "Settimana regionale dello sport", iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, avente come obiettivo la valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva;

3. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett a, lett. b, sono garantite tramite l'assegnazione di specifiche funzioni ai direttori generali dell'azienda sanitaria provinciale.

## Art 2

### (Palestre Salute)

1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle Palestre Salute.  
2. La struttura della Palestra della Salute deve essere obbligatoriamente dotata di personale medico adeguatamente formato. Le attività fisiche devono svolgersi sotto il controllo di un laureato magistrale in Scienze motorie con specifico indirizzo, nell'ambito di idonei programmi denominati "Percorsi e Palestre salute".

3. In attuazione dell'art 1 comma 3, l'istanza di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.



4. Le Aziende Sanitarie Provinciali devono obbligatoriamente verificare il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive.

5. Le Aziende Sanitarie Provinciali svolgono i controlli sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività fisiche nelle strutture accreditate, in particolare i controlli vertono sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione in ambito sanitario.

6. E' istituito presso il Dipartimento regionale competente, in forma telematica, il registro regionale delle Palestre Salute senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

7. I requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché il rilascio della procedura di accreditamento, e i requisiti per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 6, sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente.

### **ART 3**

(Settimana regionale dello sport e del benessere)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) è istituita la Settimana regionale dello sport e del benessere.

2. La settimana regionale dello sport e del benessere garantisce l'implementazione dell'offerta formativa a disposizione delle istituzioni scolastiche, in materia di cultura e pratica dello sport, e conoscenze delle discipline finalizzate al benessere psico-fisico.

3. L'istituzione della Settimana di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto dell'autonomia scolastica, con la partecipazione di enti ed associazioni di promozione sportiva, previa deliberazione della Giunta regionale recante indicazioni sul periodo di svolgimento della Settimana dello sport e del benessere, individuando periodi differenti per ogni città della Regione.

### **Art 4**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 per ciascun esercizio 2017 – 2019 si provvede con le risorse allocate nel Programma U.06.01, capitolo U5202011101, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli esercizi successivi, si provvede nel limite delle risorse autonome disponibili con la legge di approvazione del bilancio regionale e con leggi di stabilità di accompagnamento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**ART 5**  
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## COSTITUZIONE

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al: 21-3-2017

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.

#### Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

## TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

#### Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CONSIGLIO D'EUROPA  
CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport

7<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport  
Rodi, 13 – 15 maggio 1992

# CARTA EUROPEA DELLO SPORT

Articolo 1

**Scopo della Carta**

Articolo 2

**Definizione e campo di applicazione della Carta**

Articolo 3

**Il Movimento Sportivo**

Articolo 4

**Impianti sportivi e Attività**

Articolo 5

**Creare la base**

Articolo 6

**Sviluppare la partecipazione**

Articolo 7

**Migliorare la prestazione**

Articolo 8

**Sostegno allo sport di alto livello e professionale**

Articolo 9

**Risorse Umane**

Articolo 10

**Lo sport e il principio dello sviluppo sostenibile**

Articolo 11

**Informazione e Ricerca**

Articolo 12

**Finanziamento**

Articolo 13

**Cooperazione nazionale e di internazionale**

## Articolo 1

### Scopo della Carta

I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva, per:

- I. Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare:
  - a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base;
  - b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano;  
  
e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti,
  - c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;
- II. Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l'abuso di droga.

## Articolo 2

### Definizione e campo di applicazione della Carta

Ai fini di questa Carta:

- I. Si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
- II. Questa Carta completa i principi etici e gli orientamenti politici che figurano:
  - a. Nella Convenzione Europea sulla Violenza e sulle intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante gli incontri di calcio;

- b. Nella Convenzione contro il Doping.

### **Articolo 3**

## **Il Movimento Sportivo**

1. Il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare all'azione dei movimenti sportivi. Perciò una stretta cooperazione tra i poteri pubblici e le organizzazioni sportive non governative è indispensabile alla realizzazione degli obiettivi di questa Carta, predisponendo – ove necessario – meccanismi di sviluppo e coordinamento dello sport.
2. Sarà opportuno incentivare e sviluppare lo spirito ed il movimento del volontariato, favorendo in particolare l'azione delle organizzazioni sportive volontarie.
3. Le organizzazioni sportive volontarie stabiliscono meccanismi di decisione autonomi nel quadro delle leggi. Sia i governi che le organizzazioni sportive devono riconoscere la necessità di rispettare reciprocamente le rispettive decisioni.
4. La realizzazione di alcune enunciazioni di questa Carta può essere affidata ad autorità ed organizzazioni sportive governative o non governative.
5. Le organizzazioni sportive saranno incoraggiate a stabilire delle relazioni reciprocamente proficue fra loro e con dei pater potenziali, come i soggetti del settore commerciale, i mass media, ecc., senza che ne scaturisca uno sfruttamento dello sport o degli sportivi e delle sportive.

### **Articolo 4**

## **Impianti Sportivi e Attività**

1. L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.
2. Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese – ove necessario – al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità.
3. Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di

competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza.

4. I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l'accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali.

## **Articolo 5**

### **Creare la base**

Saranno prese misure appropriate per sviluppare la capacità fisica dei giovani, per permettere loro di acquisire delle competenze sportive di base, e per incoraggiarli alla pratica dello sport, in particolare:

- I. garantendo a tutti gli allievi il beneficio di programmi di sport, di attività ricreative e di educazione fisica, nonché degli impianti necessari e spazi orari appropriati a questo scopo;
- II. garantendo la formazione di insegnanti qualificati, in tutte le scuole;
- III. offrendo, dopo il periodo della scuola dell'obbligo, opportunità che consentono di continuare a praticare lo sport;
- IV. incoraggiando la creazione di legami adeguati fra le scuole o altre istituzioni scolastiche, i club sportivi scolastici ed i club sportivi locali;
- V. facilitando e sviluppando l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale;
- VI. promuovendo uno scambio di opinioni nel quale genitori, insegnanti, allenatori e dirigenti stimolino i giovani a praticare regolarmente lo sport;
- VII. favorendo l'educazione all'etica sportiva per tutti gli studenti fin dalla scuola elementare.

## **Articolo 6**

### **Sviluppare la partecipazione**

1. Sarà necessario promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute, o al fine di



migliorare le prestazioni, offrendo impianti adeguati, programmi diversificati e istruttori, dirigenti o “animatori” qualificati.

2. La possibilità di partecipare ad attività sportive sul luogo di lavoro dovrà essere incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata.

## **Articolo 7**

### **Migliorare la prestazione**

La pratica sportiva di alto livello dovrà essere sostenuta ed incoraggiata in collaborazione con le organizzazioni competenti con appropriati e specifici mezzi.

Il supporto potrà consistere in azioni diverse, quali: identificazione ed assistenza ai talenti; messa a disposizione di adeguati impianti; sviluppo di cure e sostegno agli sportivi attraverso la medicina e la scienza dello sport; promozione dell'allenamento su base scientifica; formazione degli allenatori e dei dirigenti sportivi; aiuto alle società sportive nel fornire strutture appropriate e sbocchi competitivi.

## **Articolo 8**

### **Sostegno allo sport di alto livello e professionale**

1. Sarà opportuno elaborare, in collaborazione con gli organismi sportivi, appropriati metodi di supporto diretto o indiretto per gli sportivi e le sportive che manifestano delle qualità eccezionali; ciò al fine di dare loro la possibilità di sviluppare le proprie capacità sportive e umane, pur rispettando pienamente la loro personalità e integrità fisica e morale. Questo sostegno consisterà, tra l'altro, nella identificazione dei talenti, in una educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello.
2. Sarà bene promuovere la gestione di uno sport organizzato con professionalità attraverso organismi competenti. Gli sportivi professionisti dovranno usufruire di protezione, di uno status sociale appropriato e di garanzie morali che li mettano al riparo da qualsiasi forma di sfruttamento.

## **Articolo 9**

### **Risorse Umane**

1. Sarà incoraggiato lo sviluppo di corsi di formazione impartiti da apposite istituzioni, che portino a diplomi o qualifiche inerenti a tutti gli aspetti della promozione dello sport. Questi corsi dovranno corrispondere alle necessità dei partecipanti a tutti i livelli dello sport e del tempo libero ed essere concepiti sia per gli operatori volontari che per quelli professionisti (dirigenti, allenatori, gestori, amministratori, medici, architetti, ingegneri, ecc.).
2. Qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità.

## **Articolo 10**

### **Lo sport e il principio dello sviluppo sostenibile**

Garantire e migliorare, da una generazione all'altra, il benessere fisico, sociale e mentale della popolazione esige che le attività fisico-sportive, ivi comprese quelle praticate in ambiente urbano, rurale o acquatico, siano adeguate alle risorse limitate del pianeta e siano condotte in armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e di una gestione equilibrata dell'ambiente. Ciò significa che bisognerà, fra l'altro:

- tener conto dei valori della natura e dell'ambiente al momento della pianificazione e della costruzione di impianti sportivi;
- sostenere e stimolare le organizzazioni sportive nello sforzo di conservare la natura e l'ambiente;
- stimolare la presa di coscienza delle relazioni fra lo sport e lo sviluppo sostenibile da parte della popolazione, e una migliore comprensione della natura.

## **Articolo 11**

### **Informazione e Ricerca**

Saranno approntati mezzi e strutture adeguati che consentano la raccolta e la diffusione dell'informazione sportiva a livello locale, nazionale e internazionale. Sarà promossa la ricerca scientifica su tutti gli aspetti attinenti allo sport.

Saranno assunte misure per assicurare la diffusione e lo scambio dell'informazione e dei risultati delle ricerche al livello più opportuno, locale, regionale, nazionale o internazionale.

## **Articolo 12**

### **Finanziamento**

Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi e degli scopi di questa Carta, saranno attribuiti adeguati aiuti, nonché finanziamenti provenienti dai fondi pubblici (a livello centrale, regionale, locale). Dovrebbe essere incoraggiato il sostegno finanziario dello sport su base mista, pubblica e privata, compresa la possibilità di generare autonomamente le risorse finanziarie necessarie al suo sviluppo.

## **Articolo 13**

### **Cooperazione nazionale e di internazionale**

1. Per raggiungere gli obiettivi della presente Carta, saranno previste, laddove non esistono ancora, le strutture necessarie al buon coordinamento dello sviluppo e della promozione dello sport fra le amministrazioni e i diversi organismi pubblici interessati allo sport, nonché fra il settore pubblico e quello volontario. Questo coordinamento terrà conto di altri settori nei quali intervengono decisioni di politica generale e di pianificazione: l'istruzione, la salute, i servizi sociali, l'urbanistica, la conservazione della natura, le arti e gli altri servizi del tempo libero, in modo tale che lo sport faccia integralmente parte dello sviluppo socio-culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di questa Carta è anche necessaria una cooperazione europea ed internazionale.

## Statuto della Regione Calabria

**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**

**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15 )**

[...]

### TITOLO V

#### PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

##### Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

[...]

---

**Progr.Num.** 1154/2011**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 01 **del mese di** Agosto  
**dell' anno** 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** PIANO DELLA PREVENZIONE 2010-2012 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA- "LA PRESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA": PRIMI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PALESTRA SICURA. PREVENZIONE E BENESSERE.

**Cod.documento** GPG/2011/874

**Num. Reg. Proposta: GPG/2011/874****LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la propria deliberazione di Giunta regionale n. 2071 del 27 dicembre 2010 "Approvazione del Piano regionale della Prevenzione per il triennio 2010-2012" e, in particolare, il punto 2.4b "I programmi per la prevenzione delle malattie croniche" che prevede di attuare un progetto denominato "La prescrizione dell'attività fisica";

Rilevato che con il progetto sopra richiamato si intende intervenire con programmi di prescrizione dell'attività fisica rivolti a persone che presentano problemi di salute, per i quali l'attività fisica è di dimostrata efficacia, sperimentando, da un lato, l'attività fisica prescritta come farmaco all'interno del Servizio Sanitario regionale, dall'altro, cercando di evitare inutili medicalizzazioni di problemi per i quali i trattamenti sanitari non sono necessari;

Ritenuto quindi opportuno dare attuazione a quest'ultimo obiettivo, relativo alla sperimentazione di attività fisica per persone portatrici di fattori di rischio o con patologie a basso rischio, al di fuori dell'ambito sanitario, con un progetto attuativo denominato "Palestra Sicura" che si propone, tra l'altro:

- di attivare una rete di palestre e centri sportivi riconosciuti dalle istituzioni pubbliche, in grado di svolgere programmi di attività fisica a favore di soggetti portatori di fattori di rischio e/o di patologie per le quali è dimostrata l'utilità di un esercizio fisico appropriato nel mantenimento e nel miglioramento dello stato di salute;
- di selezionare tali palestre e centri sportivi sulla base del progetto "Palestra Sicura", coordinato dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri ed approvato con le proprie deliberazioni nn. 792/2009 e 1631/2010;
- di realizzare, in collaborazione con l'Università di Bologna, percorsi formativi per i laureati in Scienze Motorie che potranno svolgere le attività sopra descritte nelle palestre e centri sportivi certificati;

Ritenuto pertanto di approvare i primi indirizzi per l'attuazione del progetto "Palestra Sicura: prevenzione e benessere", contenuti negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento;

Dato atto del positivo confronto svoltosi in sede di "Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali", istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 2187 del 19/12/2005, che ha approvato la proposta di deliberazione GPG/2011/874 in data 29/07/2011;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006 e n. 1173 del 27/07/2009 e n.1377/2010;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/07" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i primi indirizzi per l'attuazione del progetto "Palestra Sicura: prevenzione e benessere", quale parte del progetto "La prescrizione dell'attività fisica" rientrante nel Piano regionale della Prevenzione 2010-2012, di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso;
2. di dare mandato, per la realizzazione del suddetto progetto, al Servizio Sanità Pubblica e al Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle carceri della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, tenuto conto che quest'ultimo Servizio già coordina l'attuazione del progetto "Palestra Sicura" di cui alle proprie deliberazioni nn. 792/2009 e 1631/2010, con il quale il presente progetto si pone in continuità, estendendolo a tutto il territorio regionale;
3. di demandare, per ogni altro aspetto inerente le procedure di attuazione, a quanto previsto dal Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 più sopra citato;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).



**PIANO DELLA PREVENZIONE 2010-2012 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA-  
"LA PRESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA": PRIMI INDIRIZZI PER  
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PALESTRA SICURA. PREVENZIONE E  
BENESSERE"**

La ricerca medica negli ultimi decenni ha accumulato una grande quantità di dati in base ai quali si può affermare in modo definitivo che l'attività fisica regolare e di intensità adeguata è un fattore di cruciale importanza per il mantenimento di un buono stato di salute e per la prevenzione di numerose malattie croniche non trasmissibili, con particolare riguardo alla patologia cardiovascolare.

Si può quindi oggi sostenere che l'attività fisica così svolta riduce la morbilità e la mortalità per diverse malattie di grande rilevanza socio-sanitaria, tra cui la cardiopatia ischemica, l'ipertensione, il diabete, l'obesità, l'osteoporosi, la depressione ed alcuna forme tumorali.

In quasi tutto il mondo la mancanza di attività fisica è una delle maggiori cause di morte, malattie e disabilità.

Lo svolgere un'attività fisica con regolarità ed intensità correlata alle proprie possibilità e condizioni di salute è quindi consigliabile a tutti, ma in particolare il consiglio e l'incoraggiamento devono essere rivolti soprattutto alle persone sedentarie, tenendo conto che la tendenza alla sedentarietà comincia a manifestarsi fin dall'adolescenza per raggiungere il suo massimo nella terza età.

I benefici di una regolare attività fisica interessano sia direttamente le singole persone che indirettamente la collettività; la sedentarietà ha infatti una notevole importanza nella diminuzione dell'autonomia delle persone e nell'insorgenza e/o aggravamento di numerose patologie croniche con conseguente ricaduta sui costi per l'assistenza sia sociale che sanitaria.

Tra gli effetti positivi ricordiamo tra gli altri sostanziali e duraturi miglioramenti della funzione cardiaca, della pressione arteriosa, del metabolismo lipidico e glucidico, del rapporto tra massa muscolare e massa adiposa, del tono muscolare e della capacità di equilibrio, senza dimenticare gli importanti effetti benefici a livello psicologico, con miglioramento in particolare dell'umore e dell'auto-stima. A questo proposito, uno stile di vita sedentario, a qualunque età, porta a poco a poco all'isolamento dal contesto della vita sociale; questo allontanamento comporta, in particolare nella terza età, un grave rischio per il mantenimento della propria autonomia ed autosufficienza. L'attività fisica, soprattutto quando viene esercitata all'aperto e ancor più quando si svolge a gruppi, contribuisce in modo rilevante all'integrazione sociale e alla creazione di nuovi legami di amicizia e solidarietà.

Vi sono poi molte evidenze sull'efficacia dell'esercizio fisico anche nelle diverse condizioni patologiche, ed esistono esperienze riguardanti l'uso corretto di questo nuovo strumento nella pratica

clinica.

La sua introduzione nella pratica clinica richiede tuttavia di approntare concrete modalità organizzative all'interno delle quali possano avvenire sia la prescrizione di attività fisica, personalizzata sulle caratteristiche del singolo, sia la sua somministrazione tutorata, attraverso percorsi che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dei livelli di attività prescritta.

La Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata sul tema della lotta alla sedentarietà e promozione dell'attività fisica: già nel Piano sanitario regionale 1999-2001 si affermava l'importanza dell'attività fisica ai fini del miglioramento della salute dei cittadini. Nel 2004, la Delibera n. 775 indicava, tra i compiti dei Servizi di Medicina dello sport presenti in ogni Azienda Usl, la promozione dell'attività fisica nella popolazione generale e il recupero funzionale di soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili che possono beneficiare dell'esercizio fisico.

La Regione Emilia-Romagna, con il Piano della Prevenzione 2010-2012, intende attuare programmi di prescrizione dell'esercizio fisico, rivolti a persone che presentano problemi di salute per i quali questo trattamento è di dimostrata efficacia (patologie sensibili), costruendo a tal fine percorsi assistenziali integrati, finalizzati a sperimentare modalità innovative di presa in carico di problemi di salute largamente diffusi nella popolazione.

La sua realizzazione si ottiene con un modello così delineato :

- la presa in carico della persona e la "prescrizione" o l'avvio all'attività fisica è sempre considerato un intervento sanitario a carico del Servizio sanitario regionale e avviene nell'ambito di una integrazione professionale e organizzativa fra MMG/PLS e medico specialista (Medico dello sport, Cardiologo, Diabetologo, Fisiatra,..).
- la somministrazione, cioè il concreto svolgimento, dell'attività fisica avviene in ambito Servizio Sanitario regionale solo per le persone che presentano un quadro più complesso, e per il tempo necessario all'autonomia e alla sicurezza del paziente; al di fuori di queste situazioni, quindi nella maggior parte dei casi, la fase della "somministrazione" dell'esercizio fisico avverrà al di fuori dell'ambito di intervento del Servizio Sanitario regionale, ma con modalità e in strutture riconosciute e legate da patnership con lo stesso.

Condizioni preliminari per la concreta attuazione del Piano della Prevenzione 2010-2012 sono:

- lo sviluppo sul territorio di una rete di strutture per la "somministrazione" dell'attività fisica, che deve avvenire in realtà specificamente attrezzate (palestre e centri sportivi pubblici e privati), contraddistinte da una buona gestione complessiva e con modalità tali da assicurare una elevata compliance al percorso proposto;

- l' accrescimento delle competenze anche dei laureati in scienze motorie che operano in fase di somministrazione, attraverso specifiche attività di formazione e aggiornamento.

Tutti, dal soggetto sano alle persone con uno o più fattori di rischio fino agli individui con problemi di salute più complessi, o che sono state eventualmente prese in carico da una struttura specialistica che ha prescritto un programma individualizzato, devono poter essere indirizzati presso specifiche strutture, quali palestre o centri sportivi, "riconosciute" dal Servizio sanitario regionale attraverso un processo di selezione tale da garantire la qualità e la sicurezza degli interventi per le persone: in queste strutture opera personale qualificato, laureato in Scienze Motorie e opportunamente formato sulla somministrazione di esercizio fisico in soggetti affetti da fattori di rischio e/o da patologie sensibili all'esercizio fisico.

La selezione sul territorio di strutture riconosciute e certificate dal Servizio sanitario regionale avverrà sulla base degli esiti e delle proposte del progetto "*Palestra sicura: prevenzione e benessere*" inserito nel Piano della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna.

Il Progetto "*Palestra Sicura*", coordinato dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle carceri e svolto in collaborazione con il Servizio Sanità Pubblica, è nato inizialmente dall'esigenza di prevenire e contrastare, tra gli sportivi amatoriali e gli atleti frequentatori delle palestre, l'utilizzazione e la diffusione delle sostanze dopanti, promuovendo un modello di buona gestione complessiva mirato al miglioramento dello stato di salute e di benessere degli utenti. Più in generale, il progetto (tra i pochi che si è proposto direttamente ai gestori e responsabili tecnici delle palestre, per responsabilizzarli nelle attività di promozione della salute) voleva valorizzare il ruolo delle palestre nella promozione di uno stile di vita sano in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale e creare una rete di collaborazioni tra Regione e Palestre pubbliche e private, finalizzata, tramite azioni di informazione dei clienti e di formazione dei gestori e dei tecnici delle palestre, alla tutela della salute, in particolare attraverso azioni di contrasto dell'uso improprio ed inutile di farmaci, integratori alimentari e sostanze psicoattive in ambito sportivo e di promozione di alimentazione e comportamenti salutari.

Nei due anni di sperimentazione (2009-2011), accompagnati da un gruppo di monitoraggio composto da Regione, 5 Comuni, AUSL e da un valutatore esterno, sono stati organizzati tre seminari di formazione per le palestre aderenti al progetto, cui hanno partecipato 94 gestori e tecnici di 58 palestre dell'Emilia-Romagna. I partecipanti alla sperimentazione hanno condiviso l'opportunità di creare un circuito di palestre che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltretutto di promozione di una corretta alimentazione e di

limitazione dell'uso di integratori alimentari. Nei Comuni sede delle palestre, sono state organizzate, insieme alle AUSL, iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi sopra elencati. Le palestre già sensibilizzate attraverso il percorso formativo svolto, possono diventare il primo nucleo del circuito di palestre che somministra attività fisica.

Il modello sperimentato, dati gli esiti positivi, viene quindi esteso a tutto il territorio regionale.

Si propone infatti di attivare un circuito regionale di palestre e strutture sportive, certificato ed istituzionalmente riconosciuto, con azioni formative, condivisione di valori etici e un sistema di valutazione della qualità degli interventi. Tali palestre e strutture sportive, fidelizzate ai valori del Servizio Sanitario regionale e con esso cooperanti, saranno strutturalmente idonee ad accogliere e trattare, con personale specializzato ed opportunamente formato, soggetti che possono ridurre i fattori di rischio o trarre beneficio per la propria condizione patologica attraverso un'attività fisica opportunamente prescritta e somministrata.

## **IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE**

### **1. CODICE ETICO**

Il primo strumento di riconoscimento pubblico delle palestre che promuovono il benessere è rappresentato dall'adesione volontaria ad un "Codice Etico" (Allegato 2) che contiene alcuni principi generali ed alcuni impegni specifici che caratterizzano la missione dei soggetti che realizzano attività sportive e motorie, in collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie. L'adesione al Codice Etico è libera e può essere sottoscritta dai Responsabili e gestori delle palestre pubbliche e private dell'Emilia-Romagna, che siano in possesso dei requisiti strutturali, di personale ed igienico-sanitari previsti dalle normative nazionali, regionali e dai regolamenti locali vigenti. L'accertamento dei requisiti è di competenza dei Comuni e delle AUSL in cui è ubicata la struttura. L'adesione comporta l'accettazione di ispezioni e controlli senza preavviso da parte di Enti Locali e Aziende Sanitarie per verificare il rispetto dei requisiti e degli impegni sottoscritti; l'obbligo di partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento organizzate a livello regionale e locale nell'ambito del progetto "Palestra Sicura"; l'obbligo di esporre al pubblico il "Codice Etico" ed il materiale informativo condiviso. L'adesione al "Codice Etico" dà diritto alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie nell'attuazione di interventi di informazione e prevenzione e nel supporto ai professionisti che operano nella palestra (responsabili, allenatori ecc).

La Regione Emilia-Romagna si impegna ad organizzare ed attuare attività di aggiornamento per le palestre che hanno partecipato alla fase sperimentale del progetto "Palestra Sicura" e di formazione per altre palestre che intendono partecipare allo

sviluppo del progetto, a proseguire le attività di valutazione già in corso da estendere ai nuovi partecipanti, a svolgere azioni di informazione e diffusione delle conoscenze e degli esiti del progetto, anche con la manutenzione e l'aggiornamento del sito web dedicato.

Il progetto rappresenta quindi l'impegno concreto delle Pubbliche Istituzioni e del Servizio Sanitario regionale nella tutela del diritto dei cittadini a svolgere una pratica sportiva e motoria priva di rischi ed utile per promuovere un corretto stile di vita e costituisce un esempio di alleanza di reciproco vantaggio tra Pubbliche Istituzioni, Sistema Sanitario, Università e mondo imprenditoriale/associativo sportivo. Il vantaggio per la Comunità Locale e le sue istituzioni sta nella promozione di stili di vita favorevoli alla salute (corrette abitudini alimentari, corretto uso dei farmaci, riduzione dei rischi legati al consumo di alcol ed altre sostanze psicoattive) e nella qualità e sicurezza dell'attività fisica proposta agli utenti, in particolare se portatori di patologie croniche non trasmissibili e/o di fattori di rischio. Il vantaggio per i gestori delle palestre sarà dato dalla visibilità tra i cittadini, possibili utenti dei centri sportivi, e dal sostegno degli Enti locali e delle AUSL.

Le palestre che aderiscono al "Codice Etico" acquisiscono il riconoscimento di "Palestra Etica".

## **2. FORMAZIONE DEI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FISICA PRESCRITTA**

Lo svolgimento dell'attività fisica prescritta dal Servizio Sanitario Regionale potrà avvenire soltanto nelle palestre e nelle strutture sportive già in possesso del riconoscimento di "Palestra Etica" ed in cui operi personale specializzato ed appositamente formato.

A tal fine, a partire dall'autunno 2011, verrà attivato, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Bologna, un primo corso di formazione speciale per laureati in Scienze motorie e diplomati ISEF con l'obiettivo di aggiornare personale qualificato che somministri un'attività fisica personalizzata e tutorata come un vero e proprio farmaco, sia nella popolazione generale che in soggetti con patologia e/o fattori di rischio, indirizzata sia alla prevenzione primaria che a quella secondaria. Esso intende pertanto preparare personale qualificato che possa operare in rete con il Servizio Sanitario Regionale.

Negli anni successivi, previa valutazione dei risultati conseguiti e delle necessità espresse dal territorio, potranno essere organizzati ulteriori edizioni del corso.

Il Corso sarà articolato su due livelli strutturati in due parti distinte, un Corso base ed un Corso avanzato.

Al Corso base possono partecipare i laureati delle Facoltà e dei Corsi di Scienze Motorie di I° e II° livello, i diplomati ISEF e i laureati in Scienze Motorie (con laurea quadriennale). Il percorso formativo è dedicato alla gestione dei soggetti a basso rischio

cardiovascolare, dismetabolici, con disordini minori dell'apparato locomotore, agli anziani ed ai disabili.

Al Corso avanzato possono partecipare i laureati quinquennali in Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata (STAMPA) che abbiano già frequentato il Corso base e conseguito il relativo titolo.

Il Corso avanzato integrerà il corso base con una parte dedicata alla gestione dei pazienti trapiantati di fegato, cuore e rene, dei soggetti a rischio cardiovascolare alto e/o medio-alto [ pz. con cardiopatia ischemica e/o valvolare (IMA, angioplastica, BPAC/sostituzione valvolare), portatori di device, aritmici, scompensati, ecc.], ai diabetici insulino-dipendenti ed ai grandi obesi.

Il titolo conseguito con il Corso base è : *"Referente per la salute nella prevenzione e nel benessere"* .

Il titolo conseguito con il Corso avanzato è : *"Referente per la salute nell'esercizio fisico adattato"*; quest'ultimo sarà titolo necessario per operare anche nelle strutture sanitarie pubbliche o private nelle quali si somministrano attività fisica in forma tutorata, secondo quanto previsto nel Piano della Prevenzione 2010-2012.

Il mantenimento delle qualifiche di cui sopra è subordinato ad un aggiornamento biennale.

Le palestre e i centri sportivi pubblici o privati che, oltre ad avere i requisiti di legge ed aver sottoscritto l'adesione al "Codice etico", impiegano un Laureato in Scienze Motorie con la qualifica di *"Referente per la salute"* conseguito sia con il Corso base che con il Corso avanzato, hanno diritto all'attestato di *"Palestra Sicura: prevenzione e benessere"* , che consentirà loro di operare in rete con il Servizio Sanitario regionale.

Infatti la sicurezza dell'utente deve essere totale, legata cioè non solo all'assenza di doping ma anche alla sicurezza dei programmi svolti.

Il rapporto di lavoro tra la struttura sportiva ed il suddetto Laureato deve essere regolato nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Il Laureato deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto. Il controllo del rispetto di tale prescrizione verrà esercitato tramite i Servizi di Medicina dello Sport delle AUSL.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o comunque di assenza del Laureato in Scienze Motorie con la qualifica di *"Referente per la salute"*, le attività di cui al paragrafo precedente non potranno svolgersi.

La Palestra/Struttura sportiva perde il riconoscimento se non sostituisce entro 60 giorni il soggetto con altro avente medesima qualifica.

La Palestra/Struttura sportiva deve comunicare entro 15 giorni al Comune/AUSL di appartenenza sia la cessazione del rapporto di lavoro che la successiva nuova assunzione, specificandone in entrambi i casi le generalità.

### 3. ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PALESTRE E DEI PROFESSIONISTI

Affinché i cittadini nonché tutti gli operatori che a vario titolo sono impegnati nella promozione di stili di vita sani e di contrasto alla sedentarietà, possano sapere dove rivolgersi in sicurezza, saranno predisposti tre elenchi:

- **Elenco delle Palestre e strutture sportive riconosciute come "Palestra Etica"**. Tale elenco sarà regionale e composto dalle palestre che aderiscono al Codice Etico ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali, regionale e locali. La richiesta di adesione al Codice Etico dovrà essere inviata al Comune territorialmente competente, che, compiuti i necessari accertamenti, comunicherà alla Regione il nulla osta all'iscrizione nell'elenco. La Regione Emilia-Romagna provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco con cadenza almeno annuale. La prima edizione dell'elenco riguarderà le palestre/strutture sportive per le quali sia pervenuto alla Regione Emilia-Romagna il nulla osta da parte del Comune entro il 31 ottobre 2011.
- **Elenco delle Palestre e strutture sportive riconosciute come "Palestra Sicura: prevenzione e benessere"**, le quali, oltre ad aver aderito al Codice Etico, dovranno dotarsi di defibrillatore cardiaco ed avere tra i loro operatori almeno un Laureato in Scienze Motorie con la qualifica di "Referente per la salute" specificando se si tratta di qualifica rilasciata dal Corso base o dal Corso avanzato. Ciò consentirà agli operatori del Servizio Sanitario regionale di indirizzare i propri pazienti verso la struttura più idonea sulla base delle condizioni di salute. L'AUSL di riferimento, tramite il Servizio di Medicina dello Sport, provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle verifiche e dei controlli eseguiti. La Regione Emilia-Romagna provvederà a raccogliere gli elenchi delle AUSL ed a rendere disponibile e diffondere un elenco regionale.
- **Elenco unico dei Laureati in Scienze motorie che abbiano conseguito la qualifica di "Referente per la salute"**  
La Regione Emilia-Romagna provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco unico dei Laureati in Scienze Motorie che abbiano frequentato il corso di formazione speciale ed abbiano conseguito la qualifica prevista, suddivisa nelle due tipologie, e cioè: "Referente per la salute nella prevenzione e nel benessere" e "Referente per la salute nell'esercizio fisico adattato".

#### QUALIFICHE ED OBBLIGHI DELLE PALESTRE CERTIFICATE

Le palestre/strutture sportive potranno pertanto ottenere due livelli di riconoscimento:

- un primo livello di "PALESTRA ETICA" riservato a quelle che aderiscono al solo Codice Etico;
- un secondo livello di "PALESTRA SICURA: PREVENZIONE E BENESSERE", riservato a quelle che, oltre ad aver aderito al Codice Etico, avranno tra i loro operatori anche un Laureato in Scienze Motorie con la qualifica di "Referente per la salute".

L'iscrizione ai registri costituisce autorizzazione ad utilizzare i riconoscimenti nella promozione della propria attività e, per il secondo livello, a promuovere e svolgere attività tutorata e attività fisica prescritta dal Servizio Sanitario regionale.

La cancellazione dal Registro, per rinuncia, per il venir meno dei requisiti previsti dal presente progetto o per accertate violazioni degli impegni sottoscritti, comporta il divieto di utilizzo, in qualsiasi forma, dei riconoscimenti.

I costi per lo svolgimento, nelle palestre e strutture sportive, dell'attività fisica tutorata o prescritta sono a carico dei singoli cittadini e non comportano oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario regionale.

La Regione Emilia-Romagna, riconoscendo il valore dell'attività fisica ai fini del mantenimento e del miglioramento della salute pubblica, adotterà le opportune iniziative finalizzate a facilitare l'accesso all'attività fisica da parte delle persone interessate, anche attraverso accordi/progetti che permettano costi contenuti.



**CODICE ETICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE  
NELL'ATTIVITA' MOTORIA**

La Regione Emilia-Romagna riconosce allo sport e alla pratica dell'attività fisica, in particolare nei confronti dei giovani, funzioni formative ed educative, di mantenimento e miglioramento della salute, di sviluppo delle relazioni sociali e di integrazione interculturale.

Il Codice Etico contiene alcuni principi generali ed alcuni impegni specifici che caratterizzano la missione dei soggetti che realizzano attività sportive e motorie, in collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie, nell'ambito del Sottoprogetto "Palestra Sicura. Prevenzione e Benessere" del Piano della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto "Palestra Sicura" è finalizzato alla creazione di un circuito di palestre che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (personale qualificato) e come iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari.

**Il Codice Etico**

E' il primo strumento di riconoscimento pubblico delle palestre che promuovono il benessere.

L'adesione al Codice Etico è libera.

Il Codice Etico può essere sottoscritto dai Responsabili e gestori delle palestre e delle strutture sportive pubbliche e private dell'Emilia-Romagna, che siano in possesso dei requisiti strutturali, di personale ed igienico-sanitari previsti dalle normative nazionali, regionali e dai regolamenti locali vigenti.

La richiesta di adesione al Codice deve essere inviata al Comune di appartenenza. Il Comune, in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria, verifica il possesso dei requisiti della struttura ed, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, che iscrive la palestra nel Registro delle Palestre che aderiscono al Codice Etico.

L'iscrizione nel registro costituisce autorizzazione alle palestre ad utilizzare il riconoscimento di **"PALESTRA ETICA"** nella promozione della propria attività.

I soggetti che aderiscono volontariamente al Codice Etico:

1. Svolgono la loro attività in base ai seguenti principi etici generali di comportamento:

- professionalità;
- non discriminazione degli utenti;

- rispetto e tutela delle persone e del loro stato di salute;
  - tutela dell'ambiente.
2. Impiegano personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge Regionale n. 13/2000 "[Norme in materia di sport](#)".
  3. Non commercializzano nei distributori automatici posti all'interno della struttura sportiva o in altri locali, adiacenti o separati o comunque riconducibili alla stessa proprietà o gestione, alcolici e bevande a basso contenuto alcolico, integratori proteici e bevande ad alto contenuto di sostanze stimolanti (energy drink). Qualora all'interno della struttura esistano già attività commerciali di bar e ristorazione, i gestori/proprietari di tali spazi si impegnano a:
    - NON somministrare o vendere alcolici ai minori di anni 16;
    - NON esporre materiale pubblicitario (manifesti, locandine, depliant) che richiama alcolici e bevande a basso contenuto alcolico, integratori proteici o bevande ad alto contenuto di sostanze stimolanti (energy drink);
    - raccomandare l'assunzione di alimenti in caso di consumo di bevande alcoliche (disincentivando il consumo di alcolici a digiuno).
  4. Si astengono dal promuovere o incoraggiare tra gli utenti l'utilizzo in ambito sportivo di farmaci o sostanze con possibile valenza dopante, di psicostimolanti e anoressizzanti, di antinfiammatori e analgesici.
  5. Espongono in modo ben visibile agli utenti materiale informativo elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni e dalle AUSL sui benefici dell'attività motoria nelle diverse età con riferimenti ad evidenze scientifiche.
  6. Svolgono, in proprio o tramite i servizi socio-sanitari territoriali, attività di educazione alimentare e di informazione sui rischi legati al consumo/abuso di alcune sostanze legali ed illegali (alcol, tabacco, droghe, farmaci) evidenziando i rischi connessi a dette assunzioni.

### **Obblighi e vantaggi**

Chi aderisce al "Codice Etico":

- accetta di ricevere ispezioni e controlli senza preavviso da parte di Enti Locali e Aziende Sanitarie per verificare il rispetto dei requisiti e degli impegni sottoscritti;
- deve partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento organizzate a livello regionale e locale nell'ambito del progetto "Palestra Sicura";

- deve esporre e diffondere materiale informativo prodotto a livello regionale o locale nell'ambito del progetto
- deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il "CODICE ETICO"
- ha diritto alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna, Enti Locali e Aziende Sanitarie nell'organizzazione di interventi di informazione e prevenzione e di supporto e consulenza ai professionisti che operano nella palestra (responsabili, allenatori ecc) riguardo a problemi relazionali, episodi di violenza e aggressività, utilizzo di sostanze legali ed illegali, problemi nutrizionali ed abuso di farmaci.
- Ha diritto all'utilizzo del riconoscimento di "Palestra Etica" ed al sostegno degli Enti locali e delle AUSL per promuovere le proprie attività tra i cittadini possibili utenti.

**Violazioni e sanzioni**

Le eventuali violazioni al Codice Etico sono accertate direttamente dal Comune e dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

L'accertamento di violazioni al Codice Etico va comunicato alla Regione Emilia-Romagna che provvederà alla cancellazione della palestra dal Registro regionale delle Palestre che aderiscono al Codice Etico.

La cancellazione dal Registro comporta il divieto di utilizzo, in qualsiasi forma, del riconoscimento di "Palestra Etica"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/874

data 01/06/2011

IN FEDE

Mariella Martini

omissis

-----  
L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo  
-----

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'

**Bur n. 48 del 15/05/2015**

(Codice interno: 298263)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 8

**Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I***Principi generali***CAPO I***Ambito di applicazione***Art. 1****Finalità**

1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente.

**Art. 2****Obiettivi**

1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all'articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l'istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi:

- a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all'articolo 3;
- b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 5;
- c) programma la propria attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7;
- d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell'attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali di cui alla presente legge;
- e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge, per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;
- f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
- g) promuove azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive tradizionali della cultura veneta;

- h) garantisce alle persone con disabilità l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
- i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell'ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
- l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all'organizzazione di attività fisiche di base;
- m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
- n) sostiene la lotta contro il doping e l'educazione alla corretta alimentazione nell'esercizio dello sport e dell'attività motoria.

### **Art. 3**

#### **La Carta etica dello sport veneto**

1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d'indirizzo che definisce i principi cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:
  - a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
  - b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva;
  - c) la lealtà e l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
  - d) il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l'associazionismo sportivo.
3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.

### **Art. 4**

#### **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
  - b) complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
  - c) impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
  - d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
  - e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;

- f) fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone con disabilità;
- g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
- i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.

## **Art. 5** **Sport di cittadinanza**

1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

## *TITOLO II* *Pianificazione e partecipazione*

### *CAPO I* *Pianificazione*

## **Art. 6** **Piano pluriennale per lo sport**

1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:

- a) lo scenario dell'attività sportiva nel contesto europeo e nazionale;
- b) lo scenario dell'attività sportiva nel Veneto, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione;
- c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
- d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;
- e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed in base ad una relazione di quest'ultima sullo stato d'attuazione della pianificazione pregressa e sulle politiche regionali in materia, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.

3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia e validità fino all'approvazione del successivo Piano pluriennale per lo sport.



**Art. 7****Piano esecutivo annuale per lo sport**

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:

- a) le iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche regionali per lo sport;
- b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:
  - 1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e i relativi criteri;
  - 2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all'aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

**CAPO II***Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport***Art. 8****Consulta regionale per lo sport**

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:

- a) piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7;
- b) regolamenti esecutivi della presente legge;
- c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.

2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.

4. Sono componenti della Consulta:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
- d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
- e) il Presidente del CONI del Veneto;
- f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
- g) il Presidente del CIP del Veneto;
- h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;

- i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
  - l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
  - m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
  - n) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto;
  - o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all'attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale per lo sport di cui all'articolo 9.

#### **Art. 9**

#### **Osservatorio regionale per lo sport**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:
- a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;
  - b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
  - c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
  - d) operatori economici di settore;
  - e) praticanti le attività in ambito regionale;
  - f) indici di sportività della popolazione veneta;
  - g) percorsi attrezzati all'aperto;
  - h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.
2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva, anche attraverso l'istituzione di un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e strumento per la programmazione degli interventi regionali.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 collaborano alle attività dell'Osservatorio regionale per lo sport.

#### *TITOLO III*

#### *Interventi a favore dello sport*

#### *CAPO I*

#### *Ambiti generali di intervento*

**Art. 10**  
**Sostegno finanziario della Regione**

1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:
  - a) a seguito di apposito bando che definisce:
    - 1) soggetti ammessi;
    - 2) modalità di presentazione delle istanze;
    - 3) interventi o iniziative ammissibili;
    - 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
    - 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;
    - 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;
  - b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui alla lettera a).
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
  - a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
  - b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;
  - c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
  - d) società sportive di capitali o cooperative di cui all'articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
  - e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dal CONI o dal CIP;
  - f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
  - g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
  - h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
  - i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003" e successive modificazioni;
  - l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall'ente territoriale proprietario dell'impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall'ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
  - m) istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.

**Art. 11**  
**Contributi a favore dell'impiantistica sportiva**

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:
  - a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera f);
  - b) aree e percorsi attrezzati destinati all'attività sportiva, ivi compresa l'attività di cui all'articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo:
  - a) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di concessione del contributo;
  - b) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto affidamento, da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell'impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.
3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d'uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell'intervento ed il relativo vincolo dev'essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell'assegnazione del contributo.

**Art. 12**  
**Contributi a favore della pratica sportiva**

1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:
  - a) corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
  - b) progetti e corsi volti a favorire l'attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
  - c) attività di cui all'articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e m);
  - d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
  - e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
  - f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);

- g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
- h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).

*CAPO II*  
*Azioni specifiche*

**Art. 13**

**Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport**

1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati, l'organizzazione e la realizzazione di:

- a) eventi sportivi;
- b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l'esercizio dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nonché per la tutela della salute e per scoraggiare l'abbandono dell'attività motoria e sportiva in età giovanile;
- c) progetti che attraverso l'attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.

2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

**Art. 14**

**Piano pluriennale regionale anti-doping**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", e nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

**Art. 15**

**Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico**

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall'articolo 10, comma 2, lettera h).

2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:

- a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
- b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell'offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;
- c) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;

- d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

#### **Art. 16**

##### **Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità**

1. La Regione, nell'esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l'ammissione delle spese per l'ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal CIP.

#### **Art. 17**

##### **Contributi a favore dell'eccellenza nello sport**

1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l'organizzazione di manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettere h) e i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio veneto.

#### **Art. 18**

##### **Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete**

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive tradizionali destinatarie dei benefici.

#### **Art. 19**

##### **Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva**

1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti, rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici riconoscimenti.

#### **Art. 20**

##### **Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici**

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell'attività motoria e sportiva.

#### *TITOLO IV*

##### *Salute, sicurezza e accessibilità nello sport*

#### *CAPO I*

##### *Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni*

## **Art. 21 Palestre della Salute**

1. La Regione promuove l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, di cui al comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono da svolgersi, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2.

## **Art. 22 Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive**

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
  - b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
  - c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell'inizio dell'attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato di cui al comma 2 o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.
5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all'operatore qualificato di cui al comma 2 o all'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:
  - a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
  - b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
  - c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).

## **Art. 23 Sanzioni**

1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

#### *TITOLO V*

#### *Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali*

#### *CAPO I*

#### *Gestione degli impianti*

#### **Art. 24**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

#### **Art. 25**

#### **Soggetti affidatari**

1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 26.

#### *CAPO II*

#### *Criteri di affidamento e convenzioni*

#### **Art. 26**

#### **Modalità di affidamento**

1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.



3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 27, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.

5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.

6. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia, adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 27**

#### **Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto**

1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
  - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
  - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
  - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
  - a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
  - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

*TITOLO VI*  
*Norme finali e finanziarie*

*CAPO I*  
*Disposizioni finali*

**Art. 28**  
**Norma transitoria**

1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 al Consiglio regionale.
2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7 e a trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui all'articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

**Art. 29**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
  - a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 " Norme in materia di sport e tempo libero";
  - b) l'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";

- c) l'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)";
- d) l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 "Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44";
- e) l'articolo 41 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)";
- f) gli articoli 46 e 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)";
- g) l'articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";
- h) l'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";
- i) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta";
- l) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo";
- m) gli articoli 91 e 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";
- n) l'articolo 57 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";
- o) l'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";
- p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 " Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità";
- q) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo";
- r) l'articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- s) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport";
- t) l'articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";
- u) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura";
- v) l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

z) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 "Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" ".

## *CAPO II*

### *Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore*

#### **Art. 30**

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0179 "Impiantistica sportiva" che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

#### **Art. 31**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

---

## **INDICE**

### *TITOLO I - Principi generali*

#### *CAPO I - Ambito di applicazione*

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Sport di cittadinanza

*TITOLO II - Pianificazione e partecipazione*

*CAPO I - Pianificazione*

Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport

Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport

*CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport*

Art. 8 - Consulta regionale per lo sport

Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport

*TITOLO III - Interventi a favore dello sport*

*CAPO I - Ambiti generali di intervento*

Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione

Art. 11 - Contributi a favore dell'impiantistica sportiva

Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva

*CAPO II - Azioni specifiche*

Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping

Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

Art. 17 - Contributi a favore dell'eccellenza nello sport

Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete

Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva

Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici

*TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport*

*CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni*

Art. 21 - Palestre della Salute

Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

Art. 23 - Sanzioni

*TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali*

*CAPO I - Gestione degli impianti*

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 25 - Soggetti affidatari

*CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni*

Art. 26 - Modalità di affidamento

Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

*TITOLO VI - Norme finali e finanziarie*

*CAPO I - Disposizioni finali*

Art. 28 - Norma transitoria

Art. 29 - Abrogazioni

*CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore*

Art. 30 - Norma finanziaria

Art. 31 - Entrata in vigore

Testo modificato con Errata corrige pubblicata nel BUR n. 21 del 4 marzo 2016, *ndr.*